



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

56ª Seduta pubblica – Martedì 29 marzo 2022

Deliberazione n. 59

OGGETTO: RISOLUZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BORON, BARBISAN, BISAGLIA, BET, CECCHETTO, CENTENARO, CORSI, DOLFIN, MICHIELETTI, RIZZOTTO, VIANELLO E ZECCHINATO RELATIVA A *“CESSIONE DEI CREDITI IN EDILIZIA: INTRAPRENDERE OGNI AZIONE ED INIZIATIVA PER INTERVENIRE SUBITO, IN OCCASIONE DELL'ITER DI CONVERSIONE, PER RIPRISTINARE IL REGIME DI CESSIONE DEI CREDITI IN EDILIZIA, NORMA STRATEGICA PER IL SISTEMA PAESE, OVVIANDO AGLI EFFETTI DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4 “SOSTEGNI TER”*”.

(Risoluzione n. 38)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e più comunemente noto, come “Decreto Sostegni ter”, che dispone all'articolo 28 “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”;

ATTESO CHE:

- tali disposizioni, in concreto, incidono su provvedimenti a suo tempo emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 ed in particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, sull'articolo 121 del decreto legge, n. 34 del 2020 (cosiddetto “Decreto rilancio”) convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale articolo, per le spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ha consentito di usufruire di agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto diverse possibili forme: dalla detrazione dalle imposte sui redditi, ovvero sotto forma di sconti sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, ovvero ancora in forma di crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari

finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

- la norma dell'articolo 28 del "Decreto Sostegni Ter" interviene inibendo ai cessionari dei crediti la facoltà di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che, come evidenziato dal Governo in sede di relazione tecnica accompagnatoria del decreto legge, si paventa che, anche in esito alla esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria, "porti "a dissimulare l'origine effettiva dei crediti [...] con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta";

CONSIDERATO QUINDI in concreto, che con il "Decreto Sostegni Ter" si interviene sulla disciplina del cosiddetto "superbonus edilizio", incidendo sulle cessioni dei crediti d'imposta e sullo sconto in fattura per lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici, inserendo il divieto di cessione multipla di tali crediti d'imposta, nella finalità di avversare frodi ed operazioni di riciclaggio, prevedendo, in regime transitorio, la disciplina della sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022, per i quali è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, e sancendo contestualmente la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui alla nuova disciplina;

EVIDENZIATO che in esito alla presentazione al Senato, in data 31 gennaio 2022, del testo del DDL di conversione in legge del decreto legge in questione lo stesso Servizio del bilancio del Senato della Repubblica, nelle note di lettura del provvedimento, pur nel dare atto che la disposizione "potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore" evidenzia peraltro come "la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito";

EVIDENZIATO ALTRESÌ che sempre il Servizio del Bilancio del Senato ha richiamato l'attenzione sul fatto che un tale provvedimento "potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore", ricordando anche come "nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il c.d. Superbonus 110%) sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore)"; quanto sopra per concludere come "Tali effetti positivi stimati potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta" e financo disponendo che "Si suggerisce pertanto un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge nella relazione tecnica per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica";

ATTESO che già nella fase di elaborazione e discussione della norma da parte del Consiglio dei Ministri non sono mancate prese di posizione delle forze politiche ed, a seguire, delle categorie economiche e produttive, che hanno evidenziato come tale regime di restrizioni alla cessione dei crediti, non potrà non determinare un meccanismo di "raffreddamento" del mercato dei lavori in edilizia ed in tema di efficientamento energetico del settore, dovuto a un calo di nuovi progetti e cantieri, al conseguente

minore utilizzo di manodopera nel settore e quindi, a regime minori entrate Iva, Irpef-Ires e Irap;

RICORDATO INOLTRE: che già l'articolo 122 bis del "Decreto legge rilancio" come successivamente introdotto, aveva dettato misure di contrasto alle frodi in materia di cessione di crediti, ricorrendo però ad una soluzione di rafforzamento dei controlli preventivi con il quale si contemperava la esigenza della prevenzione delle frodi, ma senza peraltro incidere strutturalmente, deprimendolo, sul mercato degli interventi edilizi e di efficientamento energetico del settore;

ATTESO INOLTRE che, in concreto sul mercato, la cessione dei crediti è già assistita, ed in misura significativa, dal meccanismo di garanzia rappresentato dalla attestazione di advisor, anche messo a disposizione da parte del cessionario, e che effettua le verifiche tecniche, legali e fiscali propedeutiche alla cessione dei crediti di imposta e che pertanto una misura da considerare, per raggiungere l'obiettivo che il legislatore si propone con il decreto legge in questione, potrebbe essere rappresentata dalla estensione dell'obbligo di munirsi di advisor a garanzia del credito, così concorrendo a prevenire il lamentato ricorrere di situazione di credito falso o illegittimo;

RICORDATO ALTRESÌ che tali paventati effetti di freno agli investimenti nel settore, tradizionalmente trainante il sistema economico, si stanno progressivamente concretizzando in questi giorni, considerato che sia Poste Italiane Spa che Cassa Depositi e Prestiti che BPM hanno disattivato la possibilità di ricorrere all'istituto della cessione del credito in materia;

RITENUTO che la fase di conversione del decreto legge possa e debba costituire la occasione di un intervento correttivo in materia, introducendo misure più specifiche e mirate esclusivamente contro le pratiche fraudolente muovendo dalla limitazione degli effetti di retroattività delle disposizioni del decreto legge e prevedendo il mantenimento del regime della cessione multipla se effettuata a favore di istituti di credito e altri soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, ovvero autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario, considerando di limitare gli effetti del divieto alla sola cessione fra persone fisiche, fattispecie in cui, statisticamente, possono ricorrere ipotesi di frodi e truffe; ovvero ancora, per le ipotesi residue, limitando le misure introdotte nei confronti di quanti effettuano operazioni di cessione del credito, reiterate in particolarmente brevi intervalli di tempo e per ammontari complessivi superiori a soglie predeterminate;

CONSIDERATO INFINE che a causa del decreto antifrode del 12 novembre 2021 e del decreto sostegni ter del 27 gennaio 2022 non è stato possibile, sino ad oggi, procedere regolarmente con i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione, non potendo garantire alle ditte esecutrici pagamenti certi a causa dello stop dell'acquisto dei crediti da parte dei cessionari, in quanto il sistema bancario e assicurativo sta recependo in maniera molto lenta questa nuova apertura con seconda e terza cessione, rendendo quasi del tutto impossibile una programmazione a breve termine dell'avvio dei lavori e non potendo, quindi, garantire ai fornitori tempi certi di pagamento. Ulteriore elemento di freno è da considerarsi l'aumento dei prezzi delle materie prime e l'irreperibilità di numerosi materiali necessari alla realizzazione degli interventi, oggi ancor più aggravato dalla guerra in corso. Il tessuto urbanistico dei territori nelle province è costituito soprattutto da unità singole o plurifamiliari, non contemplabili

come condomini, e quindi con scadenza 2022. Ai fini di una riqualificazione energetica del tessuto urbanistico, fatto soprattutto di unità singole, è importante prorogare il superbonus a queste realtà, eliminando così l'obbligatorietà del 30% dei lavori eseguiti entro il 30 giugno 2022;

tutto ciò premesso,

sostiene

e fa proprie le richieste già emerse dagli operatori del settore per una revisione, in fase di conversione del decreto legge n. 4 del 2022, delle misure in tema di cessione dei crediti, ripristinando, con le adeguate garanzie volte a prevenire l'utilizzo indebito dei crediti ceduti, il regime di cessione multipla dei crediti ove operato a favore di istituti di credito e altri soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, ovvero autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico bancario;

auspica

- una celere modifica al regime delle cessioni dei crediti in edilizia, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 4 del 2022, come evidenziato in premessa e richiesto anche dalle associazioni delle categorie produttive;
- una proroga del superbonus 110 per le abitazioni singole a tutto il 2022 e oltre, eliminando la soglia del 30% dei lavori eseguiti;

dispone

l'invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le attività produttive e a tutti i Parlamentari eletti in Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 39

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Nicola Ignazio Finco